



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 28 gennaio 2021, di un impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 rilasciato alla Ecoricicli Metalli srl con sede legale e operativa in via Ponzina snc in Comune di Legnago (VR).

determinazione n. 233/16 del 29 gennaio 2016

Decisione

Il dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona:

- 1) autorizza fino al 28 gennaio 2021 la ditta Ecoricicli Metalli S.r.l. All' esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Via Ponzina nel comune di Legnago (VR), nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.
- 2) autorizza altresì le emissioni in atmosfera del camino C1, altre emissioni, afferenti al camino C2, sono presenti e disciplinate dall'articolo n. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, in conformità all'Allegato V della Parte Quinta dello stesso decreto;
- 3) autorizza, inoltre, lo scarico in acque superficiali (Scolo Lavigno) delle acque meteoriche provenienti dall'impianto .

Il presente provvedimento viene rilasciato richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "obblighi da rispettare del presente provvedimento.

Fatto

La società Ecoricicli Metalli ha presentato², in data 21 novembre 2011, istanza³ di "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000" da realizzarsi in via Ponzina snc, nel comune di

¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

² istanza pervenuta e acquisita il giorno 21/11/2011 al n. 120769 del protocollo;

³ ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della L.R. n. 3/2000;

Legnago (VR). Il progetto prevede lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13), stoccaggio con riduzione volumetrica (R12) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

In data 16 febbraio 2012, con nota protocollo n. 17279, è stata inoltrata la “*Richiesta di parere all'Osservatorio Rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della l.r. 11/2010*”; contestualmente, è stata fatta al proponente la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento. L'Osservatorio regionale rifiuti ARPAV con nota del 22 marzo 2012, protocollata al n. 31483 si è così espresso: “*Si rileva che l'impianto risulta positivamente collocato ai sensi della gerarchia dei rifiuti di cui alla Dir. 98/2008 recepita dal D.Lgs 205/2010, riguardo la necessità di privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento. Si esprime parere positivo coerentemente con i criteri assunti da questa Struttura con nota prot. 103113 del 24/08/2010, condivisi dall'Unione Regionale delle province de Veneto (U.R.P.V.) con nota n. 55751 del 10/05/2011 e dalla Regione Veneto.*” Il parere espresso dall'Osservatorio Rifiuti è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio provinciale che, con deliberazione n. 32 del 02 maggio 2012, ha deliberato di prendere atto che il progetto presentato non è in contrasto con le finalità di cui all'art.16 della legge regionale n.11/2010 e di accertare l'indispensabilità dell'impianto ai fini del recupero rifiuti, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento.

La società Ecoricicli Metalli ha inoltre presentato⁴ istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Con determinazione n. 4804/11 del 14 novembre 2011, il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha escluso, con prescrizioni⁵, il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. La motivazione dell'esclusione è fondata sull'istruttoria effettuata dall'ufficio competente ai sensi della normativa di settore e sulla base del parere della Commissione provinciale V.I.A. (verbale n. 295 del 4 novembre 2011).

In data 25 maggio 2012 si è tenuto l'incontro⁶ istruttorio preliminare alla Conferenza di servizi; stante la necessità di un coinvolgimento diretto con Acque Veronesi e il Consorzio, la riunione⁷ si è conclusa con il proposito di fissare un secondo incontro; la società ha presentato⁸ in data 22 giugno 2012 la documentazione richiesta in sede di riunione istruttoria.

In data 06 luglio 2012 si è tenuto ulteriore⁹ incontro alla presenza anche del Consorzio di Bonifica Veronese, coinvolto dall'ufficio a seguito del parere negativo per lo smaltimento in fognatura di acque meteoriche formulato da Acque Veronesi (pratica n. 683/12 – prot. est. n. 10706 del 28/06/2012); infatti, a seguito del diniego all'allacciamento in pubblica fognatura, è stato necessario procedere ad una verifica di fattibilità per l'attivazione dello scarico nello scolo Lavigno di

⁴ Acquisita in data 27/06/2011 al n. 69014 del protocollo;

⁵ *Qualora la ditta ECORICICLI METALLI S.r.l. intenda realizzare il progetto in questione, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:*

a) la distanza dei cumuli dal confine deve essere almeno pari ai 2/3 dell'altezza massima dei cumuli e, quindi, ai 2/3 dell'altezza del fabbricato stesso;

b) vengano effettuate nuovamente le misurazioni dell'inquinamento acustico ad impianto funzionante ed a regime con apposita campagna dopo l'entrata in funzione dell'impianto per validare la valutazione previsionale; ove non conforme si dovrà intervenire conseguentemente;

c) vengano esclusi i codici C.E.R. generici: XX XX 99 in quanto non è adeguatamente individuato il processo di produzione del rifiuto

⁶ lettera di convocazione inviata con protocollo n. 50734 del 11/05/2012; alla riunione hanno preso parte: Provincia di Verona, Comune di Legnago, ARPAV-Dip. di Verona.

⁷ Verbale trasmesso con protocollo n. 57977 del 30/05/2012;

⁸ Acquisita in data 26/06/2012 al n. 70189 del protocollo;

⁹ Il verbale è stato trasmesso con prot. 75257 e 75376 in data 11/07/2012;

competenza del Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica Veronese ha rilasciato la “concessione idraulica per la realizzazione delle opere di invaso e scarico, nello scolo Lavigno, delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di recupero rottami metallici, in località Ponzina del Comune di Legnago” con prot. n. 15983 del 20/09/2012; la concessione è subordinata all'osservanza di determinate condizioni tecniche, costruttive e di gestione.

Con nota del 15 ottobre 2012, prot. n. 109531, la Provincia ha inoltrato richiesta di parere di competenza al Comune di Legnago, al Dipartimento ARPAV di Verona e all'Azienda ULSS n. 21 di Verona.

Con determinazione n.1189/13 del 13 marzo 2013, il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha emesso il provvedimento di “*Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 rilasciato alla Ecoricicli Metalli srl con sede legale e operativa in via Ponzina snc, Legnago (VR)*”.

In data 16/04/2013 è stato poi emesso il provvedimento n. 1740/13 di “*Approvazione dell'integrazione del rifiuto identificato dal codice generico CER 120199 rilasciato alla Ecoricicli Metalli srl con sede legale e operativa in via Ponzina snc, Legnago (VR)*.”

In data 3 luglio 2014 la società Ecoricicli Metalli s.r.l. ha dichiarato¹⁰ l'ultimazione delle opere e l'avvio dell'impianto.

Con nota del 15 dicembre 2014, protocollata con n. 123228, seguita da successiva¹¹ integrazione a firma del tecnico collaudatore, la società ha presentato motivata istanza per richiedere il prolungamento dell'esercizio provvisorio.

Con D.G.R.V n. 2721 del 29 dicembre 2014 è stata aggiornata/modificata la normativa regionale relativa alle garanzie finanziarie da prestare a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

Con provvedimento n. 65/15 del 12/01/2015 è stata concessa una proroga dell'esercizio provvisorio con termine massimo, valido anche per la consegna del certificato di collaudo e dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, fissato al 09 luglio 2015.

In data 26/06/2015 è stata acquisita una richiesta di ulteriore proroga di 90 giorni giustificata dalla “*difficoltà di trasferimento della presso-cesoia dall'impianto di via F. Baracca all'impianto di via Ponzina*”. In data successiva è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta dall'ufficio rifiuti.

Con determinazione n. 2582/15 del 13 luglio 2015 è stata concessa ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio e assegnazione del nuovo termine, fissato al 9 ottobre 2015, per la consegna del certificato di collaudo dell'impianto.

Con nota¹² pervenuta in data 8 ottobre 2015 la Ditta ha inviato istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio allegando il certificato di collaudo funzionale.

Motivazione La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore¹³ e, per quanto previsto, dalla Delibera della Giunta regionale del

¹⁰ Documentazione acquisita in data 08/07/2014 al n. 69300 del protocollo;

¹¹ Relazione di avallo del collaudatore pervenuta via PEC in data 08/01/15 e acquisita al protocollo in data 09/01/2015 con n. 1455;

¹² Acquisita in data 03/08/2015, protocollo n. 69527.

¹³ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme in materia ambientale” disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013¹⁴. Dalla documentazione agli atti non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Obblighi da rispettare

La società Ecoricicli Metalli s.r.l., con sede legale e operativa in via Ponzina snc, Legnago (VR), è autorizzata all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto. In particolare i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste dal progetto.
2. L'impianto deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla legge regionale 3/2000.
3. Gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno¹⁵.
4. Sono consentite le seguenti attività¹⁶ di recupero:

R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R12 (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

¹⁴ Pubblicata sul BUR n. 91 del 29/10/2013.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

¹⁶ Allegato C, operazioni di recupero, alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. Possono essere conferiti in impianto i rifiuti speciali riportati nella seguente Tabella Codici e Attività:

CER	DENOMINAZIONE	OPERAZIONI	RIF. MPS
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) regolamento (Ce) 333/2011	R12 R13	
020110	rifiuti metallici	R13 R12 R4	Regolamento ¹⁷ (Ce) 333/2011
030101	scarti di corteccia e sughero	R12 R13	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12 R13	
070213	rifiuti plastici	R12 R13	
100210	scaglie di laminazione	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100302	frammenti di anodi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100305	rifiuti di allumina	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100903	scorie di fusione	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
101003	scorie di fusione	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
110501	zinco solido	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120113	rifiuti di saldatura	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce	R13 R12 R4	Regolamento(Ce)

¹⁷ Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE, Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).

	12 01 16		333/2011
120199	Rifiuti non specificati altrimenti costituiti da cascami di lavorazione ferrosi e metallici, provenienti da sfridi metallici o spezzoni generati da taglio meccanico di barre o lastre di varie sezioni e misure, non piu' idonei alla commercializzazione.	R13 R12 R4	Regolamento (Ce) 333/2011
150101	imballaggi in carta e cartone	R13 R12 R3	D.M. 05/02/98 - UNI EN 643
150102	imballaggi in plastica	R12 R13	
150103	imballaggi in legno	R12 R13	
150104	imballaggi metallici	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
150105	imballaggi in materiali compositi	R13 R12 R3	D.M. 05/02/98 - UNI EN 643
150106	imballaggi in materiali misti	R13 R12 R3	D.M. 05/02/98 - UNI EN 643
150107	imballaggi in vetro	R12 R13	
150109	imballaggi in materia tessile	R12 R13	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R12 R13	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R12 R13	
160103	pneumatici fuori uso	R12 R13	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12 R13	
160116	serbatoi per gas liquido	R12 R13	
160117	metalli ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
160118	metalli non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
160119	plastica	R12 R13	
160120	vetro	R12 R13	
160122	componenti non specificati altrimenti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.	R13 R12 R4	regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 333/2011
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R12 R13	
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	

170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R12 R13	
170201	legno	R12 R13	
170202	vetro	R12 R13	
170203	plastica	R12 R13	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R12 R13	
170401	rame, bronzo, ottone	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170402	alluminio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170403	piombo	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170404	zinco	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170405	ferro e acciaio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170405	ferro e acciaio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170406	stagno	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170407	metalli misti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R12 R13	
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R12 R13	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R12 R13	
170604*	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12 R13	
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12 R13	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
191201	carta e cartone	R13 R12 R3	DM 05/02/98 - UNI EN 643
191202	metalli ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
191203	metalli non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
191204	plastica e gomma	R12 R13	
191205	vetro	R12 R13	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12 R13	

191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12 R13	
200101	carta e cartone	R13 R12 R3	DM 05/02/98 - UNI EN 643
200102	vetro	R12 R13	
200104	metallo	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R12 R13	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R12 R13	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12 R13	
200139	plastica	R12 R13	
200140	metallo	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
200307	rifiuti ingombranti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011

6. Non potrà essere superata la capacità di trattamento massima dell'impianto che viene fissata in 40 t/giorno e stimata in 72500 t/anno. La potenzialità massima istantanea di stoccaggio è la seguente: a) 25 tonn. di rifiuti pericolosi; b) 2360 tonnellate più 45 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose (corrispondenti a 45 tonnellate), per un totale di 2405 tonnellate di rifiuti non pericolosi;

Gestione dell'impianto

7. Le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere condotte: a) mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale; b) sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto; c) dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto; d) il rifiuto prodotto deve essere conferito a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi a impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

8. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie "m.p.s."¹⁸ deve garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi.

9. I rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste dal progetto e qualora destinati alla sola messa in riserva dovranno poi essere conferiti presso impianti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero.

10. I rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni.

¹⁸ Per "m.p.s." (materie prime secondarie) sono da intendersi le materie, le sostanze ed i prodotti secondari aventi le caratteristiche di cui all'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08.

11. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti o materie prime secondarie devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso, o la loro natura nel caso dei prodotti o materie prime secondarie.

12. Nella gestione delle attività svolte in impianto devono essere messe in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006; lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche¹⁹ di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente.

13. Le sostanze o oggetti introdotte come tali in impianto devono essere stoccate separatamente da quelle prodotte dall'azienda e chiaramente ed univocamente identificate con cartelli.

14. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti e delle sostanze o oggetti²⁰ devono essere effettuati in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi e da non ostacolare la viabilità di servizio, la circolazione dei mezzi e la movimentazione interna.

15. L'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti o pericolose, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio.

16. Deve essere rispettato il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.

17. Il conferimento in impianto del rifiuto identificato dal codice CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) deve essere gestito nel rispetto del D.Lgs n. 209/03 e in particolare, delle seguenti prescrizioni:

a) deve essere verificato che i veicoli in ingresso identificati con il codice CER160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto);

b) è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura.

18. I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una "voce a specchio" con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

19. I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva (R13) devono essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati alle operazioni da R1 a R12, evitando

¹⁹ esempio: contenitori a tenuta stagna, dotati di copertura impermeabile, qualora non siano stoccati dentro il capannone,

²⁰ Ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ulteriori passaggi in impianti di sola messa in riserva.

20. Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto; l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER.

21. In uscita dall'impianto il rifiuto sottoposto all'operazione di recupero ad esso associata (R3/R4/R5) cessa di essere tale se rispetta quanto stabilito dall'articolo 184-ter "cessazione della qualifica di rifiuto" del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

22. Possono essere svolte le operazioni rientranti nella codifica R12, come definita ai sensi della normativa²¹ vigente, sui rifiuti con lo stesso codice CER ma provenienti da diversi produttori, mantenendo in uscita lo stesso codice CER di quello in ingresso.

23. Sui rifiuti uguali per tipologia, ma con diverso codice CER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12 come già definita ai sensi della normativa²² vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice CER 1912XY.

24. Devono essere messe in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006.

25. Lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche²³ di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente.

26. I prodotti (rifiuti) derivanti dal trattamento dei rifiuti che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.²⁴, devono essere presso impianti di recupero di rifiuti autorizzati.

27. Devono essere rispettati i criteri previsti dal regolamento del Consiglio UE 333/2011/UE "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti" per la produzione di non rifiuti dai rottami di ferro e acciaio e dai rottami di alluminio, così come definiti dal regolamento stesso. In caso contrario vanno considerati rifiuti prodotti dall'impianto, e allontanati con codice CER 19xxxx.

²¹ Definizioni prese dal D. Lgs. 152/2006: R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: "In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11".

²² Definizioni prese dal D. Lgs. 152/2006: R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: "In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11".

²³ esempio: contenitori a tenuta stagna, dotati di copertura impermeabile;

²⁴ L'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale. Al comma 3 è scritto che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2001 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo n. 9-bis, lettera a) e b) del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

28. Le aree destinate agli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere distinte e separate dallo stoccaggio delle materie prime prodotte o dai “non rifiuti”, così come devono essere distinti i rifiuti appartenenti ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii..
29. I contenitori dei rifiuti e delle materie prime secondarie posti all'aperto devono essere coperti allo scopo di evitare la formazione di acque di dilavamento.
30. I pneumatici devono essere stoccati al coperto, i pneumatici fuori uso che non sono oggetto di successivo riutilizzo o ricostruzione, devono rispettare quanto prescritto dal Decreto ministeriale 11 aprile 2011 n. 82.
31. I rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente rinvenibili nel corso delle operazioni di selezione e cernita dei rifiuti devono essere stoccati in area adeguata; la stessa area dovrà essere dotata di opportuni sistemi di sicurezza (esempio bacino di contenimento o cassone chiuso/coperto).
32. Deve essere presente in impianto idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti.
33. Su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta in ingresso all'impianto deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, così come previsto nel testo vigente del D.Lgs. 230/95 all'art. 157 come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 100 del 01 giugno 2011. La registrazione dei controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.
34. La gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 49/2014²⁵. Nel particolare la ditta è tenuta: a) ad annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (art. 19 del D.Lgs n. 49/2014); b) ad assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al D.Lgs n. 49/2014); c) a rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato VII e VIII al D.Lgs n. 49/2014; c) ad assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
35. Le aree dove siano previsti stoccaggi e lavorazioni soggetti al dilavamento delle precipitazioni meteoriche devono essere impermeabilizzate (“coefficiente di impermeabilizzazione” pari a uno).
36. Eventuali rifiuti non conformi alla presente autorizzazione, rinvenuti nei carichi in entrata, devono essere stoccati sotto sistemi di copertura impermeabile, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento secondo la normativa vigente;
37. nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri;
38. la viabilità deve essere mantenuta in buono stato di pulizia e manutenzione, in modo da non dar luogo ad emissioni di polveri.
39. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

²⁵ Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

emissioni in atmosfera convogliate:

40. Gli effluenti derivanti dalle operazioni di saldatura devono essere captati e inviati all'esterno (camino C1) previo eventuale trattamento per rispettare il limite di polveri pari a 10mg/Nm³; la bocca di uscita del camino C1 deve essere ad un'altezza tale da favorire la corretta dispersione delle emissioni e non deve pregiudicare la salubrità degli edifici vicini;

depurazione acque e scarico nello scolo Lavigno:

41. Lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia deve rispettare i limiti di accettabilità della tabella 4 dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, garantendo altresì l'assenza delle sostanze pericolose elencate al punto 2.1 dello stesso allegato.

42. Lo scarico delle acque depurate deve essere sottoposto ad un controllo analitico trimestrale, compatibilmente con il verificarsi di eventi meteorici, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, tensioattivi, ferro, rame, piombo, zinco, solventi organici aromatici, fosforo totale, cloruri, cadmio, cromo totale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza.

43. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione riportati nell'elaborato agli atti.

44. Ogni variazione delle caratteristiche degli scarichi (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di depurazione e nella fognatura delle acque reflue dovranno essere comunicati tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'A.R.P.A.V..

45. In caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere interrotto lo scarico.

46. Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o a darne comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività.

emissioni sonore:

47. La rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal comune di Legnago nel Piano di Classificazione Acustica vigente.

48. Deve essere inviata alla Provincia, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali²⁶), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura²⁷, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la

²⁶ Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

²⁷ Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio in data recente, cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

dichiarazione del legale rappresentante²⁸ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione.

49. Deve essere osservato quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.

50. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti e l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali²⁹, comunicando le risultanze³⁰ delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav.

51. Ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia.

Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalle suddette deliberazioni della Giunta Regionale.

L'autorizzazione per l'impianto in oggetto ha carattere di provvisorietà, fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in particolare, qualora le MPS proposte non siano riconducibili ad una tipologia prevista nei suddetti decreti, tali prodotti ottenuti dal processo produttivo proposto dovranno essere considerati rifiuti (e non MPS) e pertanto l'autorizzazione per l'impianto in oggetto dovrà essere considerata non più valida, per la parte relativa a tali MPS.

In caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata; inoltre dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, allegando alla comunicazione di cessazione dell'attività (da inviare a

²⁸ Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

²⁹ Suolo, sottosuolo e acque di falda.

³⁰ Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

Provincia, Comune, Azienda ULSS ed ARPAV) una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti normativi vigenti; il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune territorialmente competente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13³¹, del D. Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento viene consegnato alla società Ecoricicli Metalli s.r.l. e trasmesso al Comune di Legnago (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento ARPAV di Treviso – Osservatorio Rifiuti, al Corpo di Polizia Provinciale, al Dipartimento di prevenzione dell'ULSS n. 21, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³², in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica³³.

Il dirigente del Settore Ambiente
ing. Carlo Poli

³¹ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

³² Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

³³ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.